

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI


**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

Il giorno 1 marzo 2011, alle ore 13.00, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:


nella persona del Commissario Straordinario


Cons. Antonio Naddeo




e le seguenti:


Organizzazioni Sindacali


CGIL FP 


CISL FPS 

UIL FPL 

Confederazioni Sindacali


CGIL 


CISL 

UIL 



CSA Regioni e Autonomie Locali
(ammessa con riserva)

CISAL (ammessa con riserva)


Sportelli P.A.



U.N.S.C.P. (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali)
(ammessa con riserva)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, relativo al biennio economico 2008-2009.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**

M

GA *AS* *R*
NA *S* *Alc...*
AC *...* *...*
... *...* *...*
... *...* *...*

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal Datore di lavoro o dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.

TITOLO II

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 3

Stipendio tabellare

1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 10 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ed alla corrispondente colonna della tabella 2 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella 1.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, è, pertanto, rideterminato, con le decorrenze e nelle misure indicate nella allegata Tabella 2.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
4. Il nuovo stipendio tabellare annuo di cui al comma 2 ricomprende le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei segretari, come previsto dall'art.3, commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
5. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, con decorrenza dal 31.12.2009, è rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 3, attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei medesimi segretari, come definiti dall'art.3 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.
6. A seguito del conglobamento di cui al comma 5, con decorrenza dal 31.12.2009, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art.3 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, sono così rideterminati:

[Handwritten signatures and initials]

Livello A

1) incarichi in enti metropolitani	39.857,92
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	33.143,98
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	21.781,93

Livello B

1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti	15.584,45
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	7.837,59

Livello C

1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	7.332,22
--	----------

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art.41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 - 2001.

8. Sono confermati:

- la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL;
- il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico *ad personam* di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16 maggio 1995, come integrato dall'accordo successivo del 14 settembre 1995.

Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

[Handwritten signatures and initials]

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo e dalla Tabella I al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
4. Il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione, di cui all'art.3, comma 5, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

2





Ref 2

















Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 ⁽¹⁾	Rideterminato dal 1.1.2009 ⁽²⁾
A	13,71	22,85	168,53
B	13,71	22,85	168,53
C	11,12	18,53	136,65

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

⁽²⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Tabella 2

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità' cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
A	35.344,89	35.454,57	37.202,67
B	35.344,89	35.454,57	37.202,67
C	28.664,21	28.753,13	30.170,51

M

[Handwritten signature]

PTZ-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tabella 3

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità' cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 31.12.2009
A	39.979,29
B	39.979,29
C	31.983,43

M

*GT
AR
LSD*

RFR

*Luis, 6
Luis*

SS

A

Devesse!

SA

Empress

PS





Adolfo




DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti - in considerazione dello specifico ruolo apicale assegnato dall'ordinamento al Segretario Comunale e Provinciale ed in particolare delle funzioni di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle relative attività - si danno reciprocamente atto della incoerenza di una assimilazione della figura del Segretario al personale non dirigenziale, conseguentemente di una collocazione contrattuale di tale categoria nell'ambito del comparto del personale non dirigente.

Conseguentemente, le parti, nell'ambito dei distinti ruoli e delle reciproche competenze e responsabilità, assumono i seguenti impegni:

- Le OO.SS. si impegnano nelle competenti sedi di contrattazione collettiva quadro al futuro inserimento del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali in specifica sezione della competente area contrattuale della dirigenza;
- L'Aran si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, ad assumere tutte le iniziative di informazione e supporto nei confronti del Comitato di settore e del Governo per la citata futura collocazione contrattuale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Cisl FP Nobile 
UIL FLC G. Tr.  M. 
Unsef 

DICHIARAZIONE A VERBALE
DELLE OO.SS.

Le OO.SS. rilevano che stante l'attuale normativa previdenziale la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, del CCNL è compatibile con la piena effettività della misura del nuovo stipendio tabellare.


Unsep



FP CGIL



C.S.A.



Spontella P.A.



DICHIARAZIONE A VERBALE
DELLE OO.SS. FP CGIL e CSA Regioni e Autonomie Locali

Le scriventi OO.SS. non firmatarie della Dichiarazione sottoscritta da FP CISL, UIL PA e U.N.S.C.P. ritengono opportuno con la presente nota segnalare la seguente formulazione, ritenendola più coerente rispetto al testo proposto dall'ARAN.

Le parti - in considerazione delle specifiche funzioni assegnate dall'ordinamento ai Segretari Comunali e Provinciali ed in particolare delle funzioni di sovrintendenza allo svolgimento di funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle relative attività - si danno reciprocamente atto della attuale incoerenza di una assimilazione della figura del Segretario al personale non dirigenziale, conseguentemente di una collocazione contrattuale di tale categoria nell'ambito del comparto del personale non dirigente.

Conseguentemente, le parti, nell'ambito delle reciproche competenze e responsabilità, ravvisano l'opportunità di avviare un percorso condiviso per pervenire ad una diversa scelta politica in vista dei futuri rinnovi contrattuali.

In tale ambito, l'ARAN assumerà tutte le iniziative di informazione e di sensibilizzazione nei confronti del Comitato di Settore ed anche del Governo, non escludendo l'adozione dei provvedimenti, eventualmente necessari per la realizzazione, nella successiva, sede negoziale, dell'obiettivo perseguito della definizione di un nuovo e diverso ambito contrattuale per i Segretari Comunali e Provinciali.





Corte dei Conti

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0000271-04/03/2011-SSRRCO-AR0-P

All'ARAN
Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio relazioni sindacali
ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - I.G.O.P.
ROMA

Al Ministero dell'Interno -- ex Agenzia
Autonoma per la gestione dei Segretari
comunali e provinciali
Piazza Cavour, 25
ROMA

All'ANCI
Via dei Prefetti, 46
ROMA

All'UPI
P.zza Cardelli, 4
ROMA

Oggetto: *Ipotesi di CCNL relativa ai Segretari comunali e provinciali biennio economico 2008-2009.*

Si trasmette copia autentica della delibera di certificazione adottata dalle Sezioni riunite, in sede di controllo, nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2011.

ARAN	Imp.	cc
Presidenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Collegio Indirizzo e Controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direzione Contr. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direzione Contr. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direzione Contr. 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direzione St. ris. serv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dott. Patrizio Michetti



Corte dei Conti

Del. n. *M*/CONTR/CL/11

a

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

nell'adunanza del 16 febbraio composta dai seguenti magistrati:

- Presidente dott. Luigi GIAMPAOLINO
- Presidenti di Sezione: dott. Giuseppe LAROSA; dott. G.C. SANCETTA; dott. Maurizio MELONI; dott. Luigi MAZZILLO.
- Consiglieri: dott. Antonio DE SALVO; dott. Carlo CHIAPPINELLI; dott. Simonetta ROSA; dott. Ermanno GRANELLI; dott. Francesco PETRONIO; dott. Antonio FRITTELLA; dott. Marco PIERONI; dott. Mario NISPI LANDI (relatore); dott. Enrico FLACCADORO; dott. Giorgio CANCELLIERI; dott. Vincenzo PALOMBA; dott. Cinzia BARISANO (relatore); dott. Giovanni MOCCI; dott. Luigi PACIFICO; dott. Andrea BALDANZA; dott. Natale A. M. D'AMICO.
- Primi Referendari: dott. Oriana CALABRESI; dott. Laura CAFASSO; dott. Francesco TARGIA; dott. Giancarlo ASTEGIANO; dott. Donatella SCANDURRA; dott. Alessandra SANGUGNI; dott. Giuseppe M. MEZZAPESA.

H
OS



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 150 del 22 ottobre 2001, n. 150;

VISTA l'ipotesi di CCNL relativa ai Segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009, sottoscritta il 2 dicembre 2010;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 8 febbraio 2011, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 16 febbraio 2011;

UDITI, in data 9 febbraio 2011 gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;

TENUTO conto delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 2011-01;

UDITI i relatori Cons. Mario Nispi Landi e Cons. Cinzia Barisano;

DELIBERA

di certificare positivamente l'attendibilità della quantificazione dei costi derivanti dall'ipotesi di accordo in epigrafe e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio a condizione che, in sede di sottoscrizione del contratto collettivo venga iscritto, così come espressamente chiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, un ulteriore comma all'art. 4, che chiarisca che *"il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione di posizione, di cui all'art. 3, comma 5, dell'ipotesi di accordo non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335"*;

Nell'allegato rapporto di certificazione sono contenute le osservazioni e le raccomandazioni delle Sezioni riunite.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'Aran, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Gabinetto del Ministro e Dipartimento della funzione pubblica), al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato – IGOP, al Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali, all'ANCI e all'UPI.



Il Presidente
Luigi Giampaolino

I Relatori

Cons. Mario Nispi Landi

Cons. Cinzia Barisano

Depositata in Segreteria il ^{mov.} 2 MAR. 2011

Il Dirigente
Patrizio Michetti

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA RAGIONERIA DELLA SEZIONE
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
MAR 3 MAR. 2011

IL DIRIGENTE
Dott. Patrizio MICHETTI

Rapporto di certificazione



Ipotesi di CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009.

1. L'ipotesi di accordo in epigrafe, sottoscritta il 2 dicembre 2010 e pervenuta alla segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo il 28 gennaio 2011, riguarda il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunti successivamente.

2. Il quadro economico di riferimento per la tornata contrattuale 2008-2009 risulta definito nel protocollo d'intesa, sottoscritto in data 30 ottobre 2008 tra il Governo e le organizzazioni sindacali, con il quale le parti hanno assunto l'impegno ad una rapida chiusura dei contratti sulla base delle risorse indicate nelle leggi finanziarie per il 2008 e il 2009 in modo tale da garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2009, incrementi retributivi pari alla somma dei tassi di inflazione programmata indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria quale obiettivo per gli anni di riferimento (3,2% della massa salariale).

Il rispetto della predetta percentuale di crescita salariale è stato, successivamente, reso tassativo dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e rappresenta, dunque, inderogabile parametro di riferimento per la certificazione di compatibilità economico-finanziaria degli oneri contrattuali demandata a queste Sezioni riunite.

In coerenza con il descritto quadro economico, il comitato di settore ha quantificato, nell'atto di indirizzo trasmesso all'Aran in data 21 ottobre 2010, le risorse da destinare agli incrementi retributivi della categoria in un importo pari a 12,22 milioni.

Nell'operare tale quantificazione, il comitato di settore ha preso in considerazione, in linea con le indicazioni più volte formulate da queste Sezioni riunite, la retribuzione media di uscita dal precedente contratto collettivo e i dati relativi alla consistenza degli interessati desunti dal conto annuale per l'anno 2007.

3. Le risorse individuate dal comitato di settore sono state utilizzate interamente per riconoscere incrementi dello stipendio tabellare, suddivisi in tre *tranches* (con decorrenza 1° aprile 2008, 1° luglio 2008 e 1° gennaio 2009), per un importo a regime di 167,51 euro medi lordi mensili.



4. Seppure non espressamente richiamato nell'atto di indirizzo in precedenza citato, ~~va considerato~~ come obiettivo della contrattazione per il biennio economico 2008-2009 l'allineamento dello stipendio tabellare dei segretari con quello dei dirigenti dell'Area II (Regioni e Autonomie locali) - da intendere come completo per gli appartenenti alle fasce A e B e limitato all'80% per quelli di fascia C. Tale obiettivo era stato solo in parte realizzato con il contratto collettivo per il precedente biennio 2006-2007 e rinviato all'esito delle trattative per il successivo rinnovo mediante la sottoscrizione da parte dell'Aran e delle organizzazioni sindacali di una specifica dichiarazione congiunta.

A tal fine l'ipotesi all'esame, in relazione all'impossibilità di completare l'allineamento stipendiale utilizzando esclusivamente le risorse disponibili, prevede (art. 3, comma 5) il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota della retribuzione di posizione spettante ai segretari, con una contestuale riduzione di pari valore di tale ultimo emolumento.

Nell'effettuare il conglobamento si è tenuto conto anche dei prevedibili effetti di quanto disposto dall'art. 41, comma 5, del contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio 1998-2001, in base al quale gli enti "assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza".

In forza di tale previsione, la riduzione dell'indennità di posizione per finanziare l'allineamento stipendiale avrebbe potuto, in mancanza di adeguati correttivi, essere sostanzialmente vanificata.

Pertanto, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del conglobamento, l'art. 3, comma 7, dell'ipotesi all'esame prevede che il citato articolo 41, comma 5, debba essere applicato con riferimento all'importo della retribuzione di posizione spettante ai segretari sulla base del precedente CCNL, sterilizzando in tal modo la riduzione prevista dall'ipotesi all'esame.

Alla luce di tale norma e della dimostrazione contenuta nella relazione tecnica dell'Aran in merito all'invarianza del complessivo incremento retributivo, deve ritenersi superata la richiesta di chiarimenti formulata dal Governo all'Aran in sede di primo esame dell'ipotesi di accordo.

5. Nel valutare conclusivamente la compatibilità finanziaria dell'ipotesi all'esame il Consiglio dei ministri, in data 21 gennaio 2011, ha espresso parere positivo, a condizione che all'articolo 4 dell'ipotesi (Effetti dei nuovi stipendi) *"venga aggiunto un altro comma che chiarisca che il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione di posizione, di cui all'art. 3, comma 5, dell'ipotesi di accordo non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del*

R
OB



tornata contrattuale 2008-2009 e non solo a quelli derivanti dall'ipotesi all'esame singolarmente considerata.

In relazione a quanto sopra, osserva la Corte che i segretari comunali in servizio presso enti presente almeno un dirigente potrebbero aver già beneficiato dell'allineamento della retribuzione di posizione ai più elevati valori, previsti per la dirigenza dell'area II, dal contratto collettivo per il biennio 2008-2009, sottoscritto il 3 agosto 2010.

Tale incremento si verrebbe ad aggiungere a quello derivante dall'ipotesi di accordo all'esame, interamente concentrato sulle componenti fisse della retribuzione, ma già di per sé esaustivo della percentuale di crescita del trattamento economico spettante.

Ritiene, allora, la Corte che l'eventuale intervenuto adeguamento della retribuzione di posizione dei segretari comunali ai valori previsti per i dirigenti degli enti locali dalla contrattazione collettiva per il biennio 2008-2009 debba essere considerato come anticipo degli incrementi spettanti ai segretari per la predetta tornata. Ne deriva che all'atto della sottoscrizione definitiva del contratto quanto anticipatamente corrisposto debba essere riassorbito dagli incrementi disposti dall'ipotesi all'esame. Analogamente per il futuro l'eventuale adeguamento della retribuzione di posizione per i soggetti che non hanno beneficiato di tale istituto potrà essere effettuato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 7, avendo quale limite massimo di riferimento l'ammontare di tale voce retributiva spettante ai dirigenti degli enti locali in esito alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2006 - 2007.

L'interpretazione sopra riportata della norma in materia di allineamento della retribuzione di posizione (contenuta nell'art. 41, comma 5, del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001), deriva, del resto, da quanto disposto dall'art. 1, comma 4, dell'ipotesi all'esame, norma che conferma la vigenza degli istituti previsti in precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto compatibili con successive disposizioni di legge.

Diversamente, qualora venissero sommati i benefici dell'allineamento della retribuzione di posizione con quelli derivanti dall'ipotesi all'esame, gli esiti complessivi della tornata contrattuale 2008-2009 comporterebbero, per alcuni interessati, incrementi superiori al 3,2%, non compatibili con i limiti posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010.

In linea con le osservazioni della Corte sul punto specifico, l'intesa fra il Governo, l'ANCI, l'UPI e le organizzazioni sindacali del 27 novembre 2007 prevedeva, del resto, che l'adeguamento dello stipendio tabellare dei segretari a quello dei dirigenti dell'area II (obiettivo raggiunto con l'ipotesi all'esame) avrebbe dovuto essere realizzato attraverso una rivisitazione dell'intera struttura retributiva dei segretari, coerente con il principio di omnicomprensività e tipicità del trattamento spettante ai dirigenti. Il citato documento disponeva espressamente, a tal fine, una revisione di tutte

Handwritten initials or signature, possibly "H" over "03".

le specifiche indennità percepite dai segretari comunali, compreso l'istituto dell'adeguamento automatico della retribuzione di posizione, che avrebbe dovuto, allora, essere soppresso o, quantomeno, rivisto nelle concrete modalità di attuazione.



Con riferimento alle difficoltà tuttora esistenti alla conclusione della predetta operazione di riordino, si rinvia alle considerazioni svolte nel rapporto di certificazione relativo all'ipotesi di accordo il precedente biennio economico (delibera n. 63/2010), concernenti la non adeguata rilevazione e la mancanza di una dettagliata quantificazione, nel conto annuale predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, delle molteplici componenti retributive spettanti ai segretari comunali.

8. Con le condizioni, raccomandazioni ed osservazioni contenute nel presente rapporto ritiene la Corte sussistano i presupposti per una positiva certificazione della compatibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi all'esame.

9. L'Aran, il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito delle competenze loro demandate per garantire una uniforme e coerente interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono invitati ad assumere le opportune iniziative per assicurare che l'applicazione dell'ipotesi all'esame presso i singoli enti avvenga tenendo conto di quanto esplicitato nel presente rapporto di certificazione.

RL
UB